

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

**63.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO**

**INDICE**

	PAG.	
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	904	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);
		BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

	PAG.
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	904
PRESIDENTE . . . . .	904, 910, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 927, 928, 930
BADALONI MARIA . . . . .	906, 915, 917, 918, 927, 928, 929
BARDOTTI . . . . .	908
BIASINI . . . . .	908, 911
BUZZI . . . . .	910, 919, 920, 924, 925, 926, 928, 929, 930
CANESTRI . . . . .	907, 922
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	908, 909, 910, 912, 913, 914, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 929, 930
ELKAN . . . . .	910, 911, 917
GIOMO . . . . .	906, 911, 912, 913, 914, 920, 927
GRANATA . . . . .	915, 917, 918, 930
MATTALIA . . . . .	910
RACCHETTI . . . . .	907, 911, 916
RAICICH . . . . .	905, 907, 913, 917, 919, 927, 928
RAUSA . . . . .	906, 909, 915, 917, 918, 919, 920, 927

	PAG.
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	909, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 930
SANNA . . . . .	913, 915, 925
SPITELLA . . . . .	905, 910, 911, 915, 917, 918, 928, 929, 930
TEDESCHI . . . . .	907, 910, 911, 912, 916, 917, 918, 920, 922, 926, 927, 929

**La seduta comincia alle 10,15.**

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta e Scionti sono sostituiti per la seduta odierna dai deputati Allera e Bardelli.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 19; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 773; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri n. 19; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato n. 2069; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea

n. 2386; Giomo ed altri n. 2716; riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Nella precedente seduta eravamo giunti all'esame del terzo comma dell'articolo 4 ed era stato proposto un emendamento Dall'Arnellina, Moro Dino, Biasini. Successivamente l'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione, nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso ».

L'emendamento Buzzi è frutto della discussione di ieri sera e propone di ricorrere alla soluzione proposta dal relatore con il precedente emendamento anche nel caso degli insegnanti elementari in ruolo da almeno due anni e in possesso di laurea.

SPITELLA. Aggiungerei: « che non abbiano presentato domanda in base alla legge del 1968 », altrimenti avremo una quantità di persone che presenteranno domanda perché la precedente graduatoria non si conosce ancora.

RAICICH. Prendo la parola senza che vi sia stata una motivata illustrazione dell'emendamento, né so se il presentatore voglia farla. Comunque prendo la parola per dichiarare una serie di perplessità che insorgono — e credo non soltanto in me — per quanto riguarda questo allargamento. Anzitutto noi avevamo sancito un diritto per i maestri laureati; da lì eravamo partiti, e la partenza a mio avviso era giusta, perché si trattava di persone in possesso del prescritto titolo di studio. In tal modo si avviava alle difficoltà esistenti tuttora in questa categoria ponendola sul piano degli altri laureati.

Introdurre ora, sulla base di questa partenza, un meccanismo che dà diritto al professore di ruolo di scuola secondaria inferiore di entrare nella scuola secondaria superiore, presenta una serie di inconvenienti e presta il fianco a una certa obiezione di principio che farò nella parte conclusiva della mia illustrazione.

Gli inconvenienti sono che noi mettiamo in moto un meccanismo, già complesso, che avrà

delle graduatorie defatiganti per chi vi è dentro e dovrà aspettare anni per avere la sanzione definitiva del ruolo; e defatiganti anche per il ministero che dovrà formulare, far passare attraverso la Corte dei conti e svuotare poco a poco queste graduatorie per certe categorie di concorsi. Credo che si arriverà al 2000 senza che questa gente abbia il posto di ruolo!

Sono questi gli inconvenienti dei quali bisogna tener conto.

Ci sono poi delle questioni di principio. La prima è quella di non affaticare la scuola italiana che ha bisogno anche di una certa continuità didattica, già così seriamente pregiudicata con una mobilità del corpo insegnante veramente eccessiva, per impedire che si determinino certe situazioni, ad esempio, di studenti della scuola media inferiore che proprio nel periodo più delicato della loro formazione si vedano in continuazione sottratti il proprio insegnante, il proprio operatore educativo (come si dice) creando situazioni di crescente incertezza.

Un'altra questione ancora più di fondo è che in questo modo si dà adito alla distinzione tra scuola secondaria inferiore e superiore, proprio nel momento in cui cerchiamo di portare avanti in sede di stato giuridico un corso che si avvicini all'unità di ruolo, creando una situazione molto pericolosa perché si dà un incentivo economico a questa mobilità verso l'alto, quando sappiamo che c'è anche una certa fuga dalle fatiche dei consigli di classe della scuola media che, proprio perché comporta una certa innovazione rispetto agli strumenti naturali della scuola italiana, impegna di più il professore il quale cerca di evadere verso una relativamente più comoda sistemazione della scuola superiore.

Penso che si debba valutare attentamente questo diritto alla mobilità del corpo insegnante; ma questo lo potremo fare in sede di stato giuridico.

Intanto faccio presente alla maggioranza che il testo unificato, risultante da un lavoro comune anche se per questa parte non accettato da noi ma che rispecchia l'orientamento prevalente della Commissione, costituisce una riserva del 20 per cento per concorso e dalla lettura degli emendamenti risulta che la maggioranza ha intenzione di aumentarlo fino al 30 per cento.

Io trovo in questo caso positivo che gli insegnanti di ruolo della scuola media, accanto ai neo laureati che vogliono percorrere la cosiddetta via « rapida », partecipino, con

tutto il loro bagaglio di esperienza e di titoli didattici, a questi corsi.

La via della mobilità resta aperta, ma con una decongestione della graduatoria che diverrebbe altrimenti impossibile e fatte salve alcune condizioni di principio alle quali io — parlo a titolo personale — tengo in modo molto fermo.

RAUSA. Ho chiesto la parola per brevi considerazioni su quanto hanno detto gli onorevoli Spitella e Raicich. Certo ieri sera ebbi modo di fare le stesse osservazioni dell'onorevole Raicich, ma mi rendo conto che in effetti gli insegnanti di ruolo hanno anche diritto di non perdere la possibilità di ingresso alle scuole medie superiori. Vi è però da ricordare che questi stessi insegnanti in ruolo nella scuola media hanno per l'80 per cento fruito della legge n. 831 e della legge n. 603, nonché delle leggi precedenti e della legge n. 468, ed ora dovrebbero fruire di questa ulteriore agevolazione per cui la loro carriera sarebbe un rosario di agevolazioni. Noi non poniamo loro alcun impedimento perché accedano con un ulteriore canale come questo alle medie superiori, ma con la limitazione cui accennava l'onorevole Spitella. Ritengo quindi che quanto proponeva l'onorevole Spitella sia il minimo di prudenza e di giustizia che si possa prevedere. Si aggiungono i documenti di coloro che si preoccupano dell'ingresso massiccio di questo personale che sottrarrebbe l'80 per cento dei posti disponibili. Quindi, se limitiamo la norma a coloro che la legge n. 468 non riguarda e che non fruiscono più della legge n. 831, possiamo senz'altro accettare una proposta del genere perché conduce da una parte alla non chiusura del nuovo canale, ma garantisce dall'altra che questa legge sia non tanto una sanatoria, ma una legge che permetta un ingresso ordinato nei ruoli di moltissimi fuori ruolo: deve rimanere un provvedimento per i fuori ruolo.

Mi pare che in questo disegno di legge si preveda nei primi articoli una percentuale dell'80 per cento di posti disponibili per i nuovi abilitati, percentuale che dovrebbe via via scalare verso il 50 per cento dopo soddisfatte eventuali esigenze delle leggi n. 831 e 468.

GIOMO. Sono d'accordo con l'emendamento Buzzi perché mi sembra che contemperino il nodo focale della discussione rappresentato da due fattori: mettere a posto coloro che hanno servito nella scuola in questi anni, pur

non avendo titolo sufficiente o in situazione di precarietà; non chiudere la scuola — e mi pare elemento preminente — alla possibilità di entrata dei giovani. Non dobbiamo preoccuparci solo di problemi contingenti, anche se gravissimi, non dobbiamo scoraggiare i giovani dall'intraprendere questa carriera. Il mondo della scuola non termina il giorno in cui questo personale benemerito che ha servito la scuola andrà in pensione; dobbiamo avere degli elementi nuovi ben preparati che possano portare ad un certo livello la scuola italiana.

Sono contrario a questa visione contingente, un po' demagogica, di apertura ad ogni costo a tutti. Vi sono problemi di giustizia, ma vi è anche l'esigenza di guardare lontano. Questo emendamento contempera queste esigenze e noi abbiamo il dovere di scegliere sempre una soluzione mediana che tenga conto, in questo caso, del problema contingente di coloro che hanno merito perché hanno lavorato in questi anni nella scuola, ma non dobbiamo chiudere la scuola ai giovani.

BADALONI MARIA. Non sono molto d'accordo con l'opinione espressa dall'onorevole Raicich. A me pare che la giustizia richieda la garanzia del possesso dei titoli e qui noi parliamo di personale insegnante nella scuola elementare e media in possesso di titolo di abilitazione come gli altri. Mi pareva che non vi fossero molti ostacoli per la scuola elementare, ma non capisco perché se un laureato che non ha mai insegnato ed ha l'abilitazione concorre e chi ha lo stesso titolo ed insegna deve essere posto indietro. Io credo che la garanzia debba essere rappresentata dal possesso dei titoli.

Quanto ai posti che occuperebbero per l'allargarsi del numero di concorrenti, non credo che l'allargamento sia tanto grande, perché i concorrenti devono essere in possesso di quell'abilitazione e vi è inoltre la questione della sede: molti non si spostano per una sede non comoda. Noi poniamo solo queste persone alla pari con gli altri e non mi preoccupa il numero di posti che si tolgono a coloro che non insegnano, che semmai lasceranno i loro attuali posti ai più giovani. Il numero dei posti resterebbe quindi lo stesso.

Non porrei neppure l'eccezione della graduatoria di cui alla legge n. 468 perché, se abbiamo detto che prima si esaurisce quella graduatoria e poi si fanno queste graduatorie, va da sé che chi rientra nella legge n. 468 non ha diritto.

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

CANESTRI. Sono favorevole all'emendamento Buzzi che va nel senso di una possibilità di mobilità all'interno dei ruoli della scuola prospettiva che non contrasta con quello che, per la mia parte, è un obiettivo molto ravvicinato, cioè il ruolo unico.

Penso che questo emendamento con le caratteristiche che ha ed anche con le sue limitazioni oggettive (in quanto si riferisce a coloro che sono in possesso di abilitazione per altri insegnamenti), non contrasti con il discorso che abbiamo sostenuto. Osservo, semmai, che ci si trova ancora una volta di fronte a un tema ricco di implicazioni perché chiama in causa tutte le componenti di una proposta di legge che è più che mai in bilico tra norme che dovrebbero innovare decisamente e norme transitorie di sanatoria.

Questo è il limite generale che abbiamo sempre sottolineato. Ricordatolo, posso poi dire che il discorso specifico dell'emendamento Buzzi, anche se condizionato da questa valutazione generale della legge che stiamo discutendo, mi trova favorevole.

TEDESCHI. Noi non ci opponiamo all'emendamento Buzzi in quanto con esso si pone una sanatoria per coloro che hanno già un'abilitazione ma non hanno fatto in tempo ad essere inclusi nelle graduatorie.

Vorrei però far osservare che in definitiva questo emendamento ha sollevato, e di ciò molti colleghi sono consapevoli, un altro problema che questa legge non affronta.

Con questa proposta di legge noi abbiamo stabilito un nuovo modo di fare l'abilitazione e chi può conseguirla. Il problema che nasce è questo: dall'entrata in vigore di questa legge, come faranno coloro che insegnano già in un ruolo e che domani vorranno conseguire l'abilitazione per andare in un altro ruolo? È questo il problema che creava delle preoccupazioni al compagno Raicich e che io, dal punto di vista generale, condivido perfettamente, nel senso che bisognerà stabilire il modo come assicurare quella mobilità in ruoli diversi, a parte lo sforzo che credo almeno in termini teorici tutti condividiamo, di muoversi verso formazioni di ruolo unitario nell'insegnamento. Però anche allora rimarrà sempre il problema di come gli insegnanti potranno spostarsi a esperienze diverse.

Io credo che questa mobilità, in una certa prospettiva, potremmo consentirla sulla base di un altro metodo di valutazione (impegno nella ricerca didattica, nella partecipazione alla pubblicazione, valutazione anche del lavoro del singolo insegnante). Non possiamo

concepire che dall'entrata in vigore di questa legge chi si trova in un posto di insegnamento vi rimanga bloccato per l'eternità.

Bisogna vedere, o qui o in sede di stato giuridico, come risolvere questo problema di consentire agli insegnanti di muoversi, secondo la loro volontà e il loro impegno, in ruoli diversi.

Distinti così i due problemi, ci dichiariamo favorevoli all'emendamento Buzzi e crediamo che anche la precisazione di fare riferimento alla legge n. 468 possa cadere in quanto nella forma in cui l'emendamento è redatto, si riferisce chiaramente a coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge sono in possesso di abilitazione.

RAICICH. Vorrei chiedere al relatore e al Governo un chiarimento per fugare alcuni miei dubbi.

Io non sono particolarmente esperto di classi di concorso e di tutte le varie categorizzazioni in cui sono divise. La mia preoccupazione sorge da un fatto contingente. Molte abilitazioni in questi anni sono state conseguite per le materie di italiano, latino, storia e geografia. Ora io mi chiedo: chi è in possesso di queste abilitazioni (dato che il maggiore comprende il minore) può in base ad esse domani essere inserito nelle graduatorie di storia, geografia eccetera negli istituti tecnici e magistrali e nelle graduatorie delle stesse materie nei licei classici e scientifici? Se così fosse lo sconvolgimento sarebbe molto forte e avrei delle perplessità. Altrimenti posso anche ritornare su ciò che ho detto.

RACCHETTI. Fondamentalmente sono perfettamente d'accordo con quello che l'onorevole Badaloni Maria ha detto, anticipando il mio pensiero.

Vorrei soltanto aggiungere qualche precisazione sulla questione di principio sollevata dall'onorevole Raicich. Anche se è vero che dobbiamo assicurare una certa continuità didattica ciò non può togliere il diritto degli insegnanti di passare da un tipo all'altro di insegnamento.

Questo diritto non è solo un diritto soggettivo, ma corrisponde molto spesso ad un interesse della scuola. Io ritengo che un insegnante elementare, con la sua esperienza fatta nella scuola elementare, andando a insegnare in un altro ordine di scuola possa portare la sua esperienza vantaggiosa. Per questo non sono mai stato d'accordo nel porre per gli insegnanti elementari limitazioni, a parità di titoli, al passaggio a scuole se-

condarie, essi, oltre il titolo, hanno l'esperienza in più; e questo vale anche per gli insegnanti delle scuole medie inferiori che desiderano insegnare nelle superiori. Non credo che essi — come è stato detto — siano spinti solo da ragioni economiche o dal desiderio di lavorare meno, perché se è vero che nelle scuole medie sono spesso impegnati in riunioni di carattere didattico, nelle scuole superiori vi sono altri problemi non meno complessi. Vi sono, ad esempio, laureati in filosofia che hanno vinto il concorso per le scuole medie; è logico che aspirino ad insegnare la materia nella quale sono laureati. Questo principio va quindi accettato non solo come diritto soggettivo dell'insegnante, ma nell'interesse della scuola.

Venendo alle questioni pratiche, gli insegnanti delle scuole medie che possono aspirare ad insegnare nelle superiori si dividono in tre gruppi: quelli con abilitazione anteriore alla legge n. 468 e che, in base a quella legge, hanno partecipato alla graduatoria ed hanno quindi la precedenza sugli altri. Per questi non sorge problema. Vi è il secondo gruppo di coloro che non hanno potuto partecipare alla graduatoria della legge n. 468 o per caso — com'è stato detto — o perché hanno conseguito l'abilitazione successivamente ed hanno un diritto che non possiamo negare. Il terzo gruppo è di coloro che insegnano alle scuole medie e non sono abilitati per insegnare nelle superiori e vorrebbero acquisire il titolo di abilitazione. Questo è problema che dovremo affrontare, ma l'emendamento Buzzi non pregiudica nessuna di queste soluzioni, lascia aperte queste possibilità: dà la facoltà a chi ha il titolo di abilitazione di chiedere il passaggio alle scuole medie superiori, ma non pregiudica la soluzione che dovremo trovare, insieme, per chi non ha ancora l'abilitazione.

BIASINI. È stata già da tutti illustrata l'opportunità dell'emendamento Buzzi al quale mi dichiaro favorevole. Potrei quindi rinunciare all'intervento, ma desidero ribadire alcuni concetti. Con la formulazione dell'emendamento si sancisce un diritto limitato a chi ha il titolo di studio e l'abilitazione per quanto riguarda i maestri elementari e per coloro che hanno altro titolo di abilitazione: questo consente la mobilità nelle due direzioni nel vantaggio stesso della scuola. Io vedo la questione da questo angolo visuale oltre che da quello della legittima aspirazione degli insegnanti. Non vedo quindi alcun pericolo nell'approvazione dell'emendamento, che

consentirebbe un'esperienza didattica interessante per la scuola e credo che debba senz'altro essere approvato.

BARDOTTI. Vorrei anch'io semplicemente manifestare il consenso pieno all'emendamento proposto dall'onorevole Buzzi, anche perché mi pare coerente con un principio che andiamo affermando da tempo. Non dimentichiamo che, discutendo il bilancio del 1969, approvammo un ordine del giorno, da noi presentato, che invitava a muoversi verso questo traguardo della mobilità del corpo insegnante. L'emendamento Buzzi mi pare che introduca quindi un principio molto importante, che costituisce un passo avanti verso il superamento, la rottura della struttura a compartimenti stagni che ancora permane nella scuola. Non ci nascondiamo le preoccupazioni che sorgono dagli effetti possibili di una mobilità che può mettere ogni anno in movimento una larga massa di insegnanti, ma questo problema va risolto in altra sede. Non si può certo intendere la mobilità in assoluto; essa deve invece armonizzarsi con il diritto degli studenti alla continuità dell'insegnamento. Ma questo va regolata quando si discuterà dello stato giuridico.

Questo emendamento a me sembra una grande conquista che non dobbiamo lasciarci sfuggire, poiché raccoglie l'unanimità dei consensi.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Per la verità sono imbarazzato nel dare una risposta perché in parte condivido le preoccupazioni per le complicazioni in campo applicativo.

Dal punto di vista del principio le tesi a sostegno dell'emendamento sono perfettamente valide e quindi è chiaro che i principi devono prevalere sulle possibili complicazioni applicative, ma non posso nascondermi che esistono alcuni problemi e rischi soprattutto nella prima fase di applicazione. Questo provvedimento è atteso come provvedimento di rapida immissione nei ruoli, ma aprendo la graduatoria di cui stiamo discutendo alla possibilità di accesso di tutti coloro che insegnano nelle scuole elementari o medie inferiori in possesso di abilitazione, si creano problemi. In pratica si tratta di non molte persone, ma anche coloro che hanno partecipato alla graduatoria in base alla legge n. 468 hanno diritto di ripresentare la domanda, se non altro con la riserva mentale che possa essere loro assegnata una sede più comoda di quella assegnata in base alla precedente graduatoria. Senza dubbio questo produrrà un intasamen-

to notevole, con il rischio di rimandare in coda (a meno che non valutiamo in modo diverso il servizio di ruolo) i fuori ruolo che attendono con maggiore urgenza l'immissione.

Esiste questo pericolo; ma — ripeto — il principio che chi ha il titolo ha il diritto di migliorare la propria posizione e di cercare di accedere alle sedi per le quali si ritiene più idoneo, a mio avviso, deve prevalere e sono quindi favorevole all'emendamento.

Resta il grosso problema di distinguere il momento attuale, cioè il momento della prima applicazione di questa legge che consentirà l'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, dal momento successivo, cioè quando e come consentiremo di ottenere una abilitazione diversa a coloro che sono già in ruolo.

Il problema sollevato dall'onorevole Tedeschi è molto importante e noi non possiamo non affrontarlo.

Personalmente io ho delle perplessità che ai corsi speciali si debbano ammettere anche agli insegnanti di ruolo.

Abbiamo già deciso per i maestri elementari di ruolo e non di ruolo la possibilità di accedere ai corsi speciali. Ma se noi ammettessimo alla partecipazione dei corsi abilitanti tutti coloro che insegnano nelle scuole statali, a parte le grosse difficoltà organizzative, noi svuotiamo il valore che questi corsi abilitanti hanno. Bisogna trovare un meccanismo diverso. Non so se sia possibile pensare a delle norme particolari di partecipazione ai corsi annuali, oppure se sia addirittura da scegliersi come unica strada per acquisire l'abilitazione o accedere a cattedre di ruolo diverso il concorso. Però dobbiamo affrontare questo problema prima di approvare definitivamente questa legge, altrimenti rischiamo di lasciare insoluto un grosso aspetto del problema stesso e di creare le premesse per una non facile applicazione della legge stessa.

Per quanto riguarda l'emendamento comunque, a parte alcune perplessità che ancora ho, mi dichiaro favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima sono favorevole all'emendamento Buzzi al quale vorrei suggerire una correzione formale. Cioè, al penultimo rigo, invece di dire « Per la classe di concorso corrispondente... » proporrei di dire « Per le classi di concorso corrispondenti... ». Presumibilmente una classe di abilitazione potrà dar accesso a più concorsi e noi diciamo che saranno compilate varie graduatorie per ciascuna classe di concorso.

Io comprendo le perplessità che hanno mosso le considerazioni degli onorevoli Raicich, Rausa e Spitella, ma dobbiamo sempre ricordare lo spirito col quale siamo partiti quando abbiamo fatto questa proposta. Il criterio ispiratore è una nuova via da percorrere per l'immissione in ruolo e l'abilitazione e una volta riaffermato che questo è il motivo originario e fondamentale della proposta di legge che stiamo esaminando, dobbiamo riconoscere che vi è uguaglianza di diritti per tutti, altrimenti si crea una condizione di disparità per coloro che sono già in ruolo e in possesso di abilitazione.

Se il principio ispiratore è questo, con tutte le implicazioni di ordine procedurale che comporterà la formazione delle graduatorie non possiamo che muoverci in questo senso.

D'altra parte anche negli articoli già esaminati non abbiamo mai formulato una proposizione o un comma in cui abbiamo collegato il tipo di insegnamento effettuato con una abilitazione. Abbiamo previsto due condizioni distinte. Chi ha insegnato per due anni certe discipline nella scuola media di primo e secondo grado e chiede di conseguire una abilitazione di altro tipo lo può fare, almeno come incaricato. Non c'è l'obbligo di chiedere l'abilitazione per le discipline che uno ha insegnato. Non avendo legato nemmeno per coloro che sono in servizio, per i quali vogliamo fare la sanatoria, il tipo di disciplina insegnata col tipo di abilitazione da conseguire, non possiamo negare a chi è di ruolo ed ha l'abilitazione il diritto di accesso.

Secondo me bisogna collegare questo problema con altri. Ad esempio con quello che ha posto ieri sera il collega Giomo, cioè il problema della equipollenza tra l'abilitazione di cui si è già in possesso e le nuove classi di concorso; e col problema che ha posto l'onorevole Dall'Armellina riguardo alla via che dovranno seguire, dopo l'entrata in vigore di questa legge, coloro che sono in ruolo per conseguire l'abilitazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*, Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

RAUSA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Buzzi anche se, come ho già detto, avrei preferito che fosse accolto il suggerimento dell'onorevole Spitella (che fossero inclusi anche nella graduatoria della legge n. 468), per non ingenerare equivoci che potrebbero creare contestazioni di partecipazione o meno nelle graduatorie.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

MATTALIA. Per dichiarazione di voto. Ho ascoltato con estrema attenzione ed apprezzato la conoscenza tecnica di questa questione complicata, e l'unica osservazione da fare è che siamo sempre — e mi richiamo agli argomenti già adottati dall'opposizione e da chi parla — sulla linea delle complicate transazioni, sulla linea, non al vertice, di una situazione contraddittoria e pesante che si è venuta creando in questi ultimi dieci anni. Non vi è una soluzione che soddisfi una delicata e spesso contraddittoria problematica, come risulta dagli interventi fatti e dalle messe a punto del relatore e del Governo.

Riconosco l'opportunità dell'emendamento Buzzi, ma non posso non tenere conto della impostazione della linea politica generale; per cui mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi, cui sono favorevoli il relatore ed il Governo, con il ritocco formale « per le classi di concorso corrispondenti » proposto dal sottosegretario ed accolto dal relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento al quarto comma:

*Aggiungere le parole:* « all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento si riferisce ai criteri di valutazione del voto di abilitazione e degli anni di servizio stabiliti nella legge n. 603. Sono i criteri con cui sono state compilate le graduatorie della legge 603.

SPITELLA. Mi pare di ricordare che in una di queste leggi, forse la n. 603, è prevista una valutazione di abilitazione parziale per cui, ad un certo momento, il possesso di un'abilitazione che si riferisce ad almeno una materia di quelle previste dalle classi di concorso era sufficiente per entrare in graduatoria. Credo che non dovremmo ripetere l'applicazione di quel principio che ha dato luogo ad incongruenze notevoli. Penso che dovremmo sanzionare il principio per cui per entrare in graduatoria (che si riferisce a determinate classi di concorso) è necessario possedere l'abilitazione specifica per tutte le materie che compongono quella classe di concorso.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi pare che quando parliamo dei criteri non si inten-

de comprendervi anche questa norma; ci riferiamo solo ai criteri di valutazione dei titoli come punteggio.

Il problema esiste e forse si deve vedere bene come suona l'articolo 4 della legge 603 del 1966, ma credo che sia proprio quello che fa riferimento esplicito al criterio di punteggio.

TEDESCHI. L'onorevole Spitella diceva proprio questo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Le graduatorie devono essere fatte in base alle classi di concorso stabilite dalle tabelle. L'onorevole Spitella chiede di specificare che occorre essere in possesso dell'abilitazione in tutte le materie comprese nelle tabelle.

SPITELLA. Penso comunque che questo discorso con le nostre precisazioni possa servire in sede applicativa.

ELKAN. Le osservazioni dell'onorevole Spitella sono quanto mai pertinenti, ma se facciamo l'anamnesi del problema troviamo la stessa difficoltà, che si presentò in occasione dell'approvazione della legge n. 603, ad immettere nella scuola media superiore gli abilitati che non avevano e non potevano avere un'abilitazione piena per l'insegnamento che dovevano svolgere. Faccio il caso dell'osservazione scientifica e della matematica; nessuna abilitazione infatti includeva queste materie. Ritengo quindi che a questo punto possiamo accettare quanto ci ha indicato l'onorevole Spitella poiché non esiste più il problema di avere un riferimento solo parziale all'abilitazione.

BUZZI. Le osservazioni dell'onorevole Elkan mi trovano concorde, ma vorrei aggiungere che noi superiamo il criterio allora stabilito di fare riferimento all'una o all'altra materia. Il nuovo decreto stabilisce i riferimenti fra classi di concorso e di abilitazione. Quindi idoneità professionale per tutte le materie. Importante è fare ora riferimento alla tabella di valutazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo, ma desidero solo accertare che l'articolo 4 faccia riferimento esplicito solo alle tabelle di valutazione e non implichi il problema posto dall'onorevole Spitella.

PRESIDENTE. Possiamo fare questo accertamento prima di votare l'emendamento.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del quarto comma aggiungere le parole:*

« A coloro i quali abbiano riportato nei concorsi a cattedra una votazione complessiva di 60/100, purché abbiano conseguito una media di 7/10 per la parte della votazione relativa alle prove d'esame, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per ogni prova di concorso; verrà pure attribuito uno speciale punteggio a coloro che siano in possesso di altre abilitazioni o abbiano riportato la predetta votazione di 60/100 in concorsi relativi a classi diverse da quella per la quale concorrono ».

GIOMO. L'emendamento si aggancia alle osservazioni dell'onorevole Spitella. Il tentativo di immettere coloro che hanno già conseguito delle abilitazioni o comunque abbiano dimostrato, soprattutto nelle prove di esame, una maggiore preparazione è un tentativo di incoraggiare i giovani e di portare alla scuola coloro che ad essa non sono arrivati attraverso una via secondaria, ma per vocazione e desiderio personale di studio.

TEDESCHI. Siamo contrari all'emendamento Giomo con il quale si reintroduce una assurda distinzione che è un elemento negativo nei confronti dello spirito di questa legge. Si vuole continuare a ribadire che chi ha conseguito una abilitazione con esami si trovi più favorito rispetto a coloro che conseguono il titolo richiesto attraverso i corsi che noi abbiamo fatto.

Vorrei ricordare, come ha già fatto il sottosegretario Rosati, che il punto essenziale di questa legge è che si introduce un nuovo metodo per conseguire l'abilitazione all'insegnamento. Quindi il voler perpetuare nella scuola e mantenere una differenza tra coloro che si abilitano attraverso gli esami coloro che lo fanno attraverso questo nuovo metodo è del tutto inconcepibile.

Penso che tutta questa questione possa essere meglio valutata in sede di regolamento di applicazione della legge.

BIASINI. Convengo con l'onorevole Tedeschi sulla opportunità di trasferire questo problema nella parte normativa del regolamento. Ma ritengo che il fatto che chi abbia superato un concorso abbia un punteggio aggiuntivo sia rispondente a un criterio di equità e di giustizia; ma se ci mettiamo su questo

piano arriviamo ad una normativa piuttosto minuta. Se il Governo quindi dà qualche affidamento, pregherei il collega Giomo di ritirare il suo emendamento.

RACCHETTI. Mi chiedo se sia proprio necessario vincolare per sempre la compilazione delle graduatorie alla legge n. 603, con tutti i pregi e i difetti che ha. Propenderei quindi per la proposta dell'onorevole Biasini di demandare questa questione così complessa e delicata a una regolamentazione, estendendola anche alla valutazione del punteggio.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrò, nell'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Armellina, di far riferimento specifico al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 4 della legge n. 603 in cui si parla appunto del punteggio e dei criteri di valutazione delle graduatorie.

TEDESCHI. Che gli anni di insegnamento fatti nella graduatoria corrispondente a quella in cui voglio essere iscritto vengano valutati con punteggio maggiore degli anni di servizio fatti in altri tipi di scuola mi sembra un criterio accettabile.

Sono quindi d'accordo sull'emendamento Dall'Armellina, con la rettifica proposta dal sottosegretario Rosati.

Abbiamo accettato nella legge Spigaroli questa situazione preferenziale perché vi era un motivo; ma ora che vi è un punteggio come per gli altri, potranno chiedere un punto in più perché hanno insegnato in quella cattedra; e questo discorso può valere anche per chi ha insegnato in altra cattedra.

SPITELLA. Si può presentare un ordine del giorno.

ELKAN. Sarei del parere di mantenere l'emendamento estendendolo anche al secondo comma: perché anche quando discutemmo della legge 603 questo problema si presentò nelle attuali dimensioni e si cercò di trovare un contemperamento fra i risultati delle abilitazioni conseguite o dei concorsi svolti (dal punto di vista del merito, cioè per la parte non riguardante i titoli) e il valore dei titoli costituiti dagli anni di servizio in insegnamenti analoghi. Il risultato fu questa dizione che mi pare sia quella che meglio risponda ad un inquadramento secondo giustizia e secondo una logica della legge.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego di accettare in linea di massima la proposta dell'onorevole Elkan, cioè con l'integrazione « secondo comma » nell'emendamento del relatore: « di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4... ».

GIOMO. Mi pare che quanto ha detto il Governo possa soddisfare in gran parte l'esigenza da me sollevata. Da parte mia vi era solo la preoccupazione che certi principi validi fossero mantenuti. Se il Governo garantisce che il principio rimane nel precedente emendamento, credo di poter ritirare il mio e appoggiare quello del Governo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina che assorbe l'emendamento Giomo. Relatore e Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Il quarto comma suonerebbe quindi così: « le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, ed all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al quinto comma l'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma quinto con il seguente:*

All'atto dell'istituzione dei corsi di cui all'articolo 1, comma primo, salvi i diritti acquisiti in precedenti graduatorie, le cattedre orarie vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico sono riservate per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Gli onorevoli Sanna e Canestri propongono il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero comma.*

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio propongono il seguente emendamento:

*Sostituire a: l'80 per cento, il 50 per cento.*

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini propongono il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: 80 per cento, con: 70 per cento.*

L'onorevole Buzzi propone il seguente emendamento:

*Dopo la parola: cattedra, aggiungere: e posti orario.*

Il relatore propone infine la rettifica della data: « 1972-73 » invece di « 1971-72 » in analogia al primo comma.

TEDESCHI. È chiaro che l'emendamento da noi presentato nasce dalla nostra posizione generale. Noi ci siamo opposti fin dall'inizio, nel lungo lavoro del Comitato ristretto, alle conseguenze del doppio canale per i motivi generali che conoscete. Questa legge è infatti sorta nella convinzione di tutti per sanare la diversità fra gli esami che prima si facevano e i nuovi contenuti che si volevano dare a questi concorsi, anche se, in effetti, ci rendiamo conto di non essere riusciti a dare i contenuti che sarebbero stati auspicabili, ma rispetto ai quali speriamo di poter creare nuove condizioni con la battaglia sviluppatasi nella discussione sui corsi degli insegnanti.

La questione di voler mantenere questo concorso e la riserva del 20 o 30 per cento viene negativamente lueggiata dal quinto comma. Anche la maggioranza governativa si schiererebbe con l'emendamento Giomo che propone una riserva del 50 per cento. Nella logica del partito liberale noi capiamo questa posizione, non la capiamo da parte dei colleghi della maggioranza.

Ma vorrei aggiungere una considerazione di ordine pratico. Noi sappiamo che il testo all'esame stabilisce che le graduatorie nazionali permanenti, valide ai fini dell'immissione in ruolo, e compilate in base alla legge 25 luglio 1966, n. 603, entreranno in vigore solo dopo l'esaurimento di graduatorie compilate, agli stessi fini, ai sensi di leggi precedenti. Dopo, verranno applicate le graduatorie redatte secondo i criteri di valutazione introdotti dalle due leggi Racchetti: ora, coloro che in forza dell'articolo 7 della legge n. 603 possono essere immessi in ruolo, nelle graduatorie formate in base a queste due leggi successive verranno ad essere posposti. Di conseguenza, costoro presenteranno ricorsi — a mio giudizio molto fondati — al Consiglio di Stato.

A questo punto vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo. Non ritiene ella, signor sottosegretario, che la data stabilita per l'assegnazione dei posti di riserva a coloro che risultino inclusi nelle graduatorie formate secondo quanto disposto nei commi precedenti, sia una data puramente for-

male (per non dire addirittura demagogica)? A mio parere, se le cose dovessero procedere come ora, nel 1975 una massa di insegnanti che aspetta l'emanazione di questa legge per potersi inserire in ruolo, potrà disporre solo del 50 per cento dei posti riservati.

Concludendo, quindi, noi presentiamo l'emendamento firmato dal collega Raicich, che condividiamo profondamente per le ragioni pratiche appena esposte.

SANNA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che ritiriamo il nostro emendamento, appoggiando quello presentato dal collega Raicich.

GIOMO. Non condivido le posizioni espresse dal collega Tedeschi. I primi tre articoli del testo, costituiscono la premessa alla normativa relativa all'immissione in ruolo, senza limiti di tempo, di coloro che siano semplicemente abilitati e, quindi, autorizzati a sottrarsi allo sforzo richiesto da ogni serio concorso: ebbene, l'emendamento proposto dal collega Tedeschi non farebbe che esaltare questa situazione.

Sono poi decisamente contrario all'introduzione di un sistema di sanatoria per gli abilitati in quanto, praticamente, si configurerebbe una situazione di questo genere: coloro che non hanno mai vinto un concorso verrebbero immessi in ruolo in forza dell'anzianità di servizio acquisita, così come coloro che sono privi di un titolo di studio, che non hanno potuto insegnare. Inoltre, a noi pare che la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 4 mortifichi i giovani, ai quali noi desideriamo venga data la possibilità di accedere ai corsi non in condizioni di inferiorità rispetto a persone meno meritevoli (diamo comunque atto al Governo di aver avvertito questo problema e di aver proposto la riduzione della percentuale dall'80 al 70 per cento).

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento che sposta da 80 a 70 per cento il numero dei posti riservati è stato presentato su invito della I Commissione e ciò è un po' strano perché anche nel decreto-legge la percentuale era dell'80 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Raicich?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Raicich in quanto è

contrario all'impostazione generale della legge.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a questo emendamento perché, come ha detto il relatore, contrasta con l'impostazione generale che abbiamo dato al provvedimento che è differente da quella che hanno tentato di dare i colleghi dell'opposizione.

All'onorevole Tedeschi che mi aveva rivolto una domanda, vorrei far presente che, sia 80 e 20 che 70 e 30, il totale non cambia e dato che le due vie per conseguire l'abilitazione sono aperte a tutti, la disponibilità rimane sempre la stessa.

RAICICH. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore di questo emendamento facendo osservare che il ragionamento fatto da parte liberale (e condiviso in parte dal relatore e dal Governo) proprio nello stabilire questi due canali, costituisce una mortificazione evidente proprio perché attua una distinzione. Mentre nella nostra ipotesi il canale dei corsi abilitanti era di assoluta dignità e non costituiva una umiliante rattoppo, l'affermare invece la superiorità dei concorsi viene a qualificare il 70 o 80 per cento di coloro che entrano nella scuola come insegnanti di serie B. Si crea all'interno del corpo docente una discriminazione con insegnanti di serie A e di serie B.

Noi ci siamo sforzati in questa legge di dare serietà e dignità ai corsi abilitanti e proprio a nome di questo sforzo difendo il mio emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare una piccola rettifica sull'interpretazione politica fatta dall'onorevole Raicich del pensiero dell'onorevole Giomo.

Il collega Giomo non ha mai voluto fare una discriminazione tra insegnanti di serie A e insegnanti di serie B. Ha solo detto che c'è un doppio canale. C'è una quota riservata al concorso per mettere tutti i cittadini a parità di condizioni, perché ci possono essere alcuni che non riescono, non per cattiva volontà ma per ovvie difficoltà, a conseguire, pur essendo in possesso di abilitazione, i due anni di insegnamento che è una delle condizioni previste per essere inseriti nelle graduatorie.

GIOMO. Respingo l'interpretazione che ha voluto dare il collega Raicich della mia

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

posizione. La mia posizione è estremamente chiara. È un tentativo di contemperare le esigenze di coloro che si trovano nella scuola, che hanno raggiunto certe posizioni attraverso lo studio e l'insegnamento e quei giovani che alla scuola arrivano e che non possono certo essere definiti di serie B.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Raichich.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Armellina: *sostituire: 1971-72, con: 1972-73.*

(È approvato).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Giomo?

DALL'ARMELLINA, *Relatore.* Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo.

(È respinto).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Armellina tendente a sostituire « 80 per cento » con « 70 per cento »?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Buzzi?

DALL'ARMELLINA, *Relatore.* Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi.

(È approvato).

Passiamo al sesto comma dell'articolo 4.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma sesto con il seguente:*

« Nelle stesse graduatorie sono annualmente iscritti, a domanda, coloro i quali alla data del 30 settembre di ciascun anno, risultino in possesso del titolo di abilitazione e abbiano i requisiti di servizio indicati al primo comma ».

L'onorevole Spitella propone il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal primo comma ».

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio propongono il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

Gli onorevoli Sanna e Canestri propongono il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

GIOMO. Ritiro il mio emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore.* L'emendamento da me presentato intende sancire il principio di una graduatoria aperta, per cui ogni anno coloro che hanno conseguito l'abilitazione e siano in possesso del requisito di due anni di servizio possono chiedere di essere inclusi nelle graduatorie, per le quali hanno conseguito l'abilitazione, al posto nel quale il loro punteggio complessivo stabilito con i criteri di cui alla legge n. 603 li porterebbe ad arrivare. È un aggiornamento annuale delle graduatorie, poiché vi possono essere frequentanti di corsi abilitanti che superano l'esame di abilitazione ma non hanno i due anni di servizio e possono fare valere il titolo successivamente, altri possono avere i due anni di servizio senza avere ancora conseguito l'abilitazione e quindi solo in prosieguo di tempo maturano il diritto. Si intende che ci si riferisce a qualsiasi tipo di corso, sia quelli previsti dall'articolo 1, sia quelli previsti dall'articolo 3 fin quando dureranno.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

BADALONI MARIA. Si tratta di una integrazione e di un aggiornamento in quanto i nuovi aspiranti non si aggiungono, ma si inseriscono.

SPITELLA. Il mio emendamento costituisce un'alternativa a quello del relatore; cioè invece di una graduatoria ad incastro aggiornabile, sancisce il principio di una graduatoria successiva che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi perché ritengo che la prima soluzione, anche se da un punto di vista generale può sembrare più idonea, sia di difficilissima realizzazione perché avremmo un afflusso in graduatoria di decine di migliaia di docenti ed ogni anno tutti coloro che sono in graduatoria presenteranno almeno il titolo di servizio per l'aggiornamento. Quindi vi sarà l'afflusso di coloro che sono entrati in possesso dell'abilitazione e di coloro che, in possesso dell'abilitazione, avranno compiuto il biennio di servizio richiesto. Inoltre, poiché l'aggiornamento non potrà non tenere conto di altri titoli acquisiti, sarà stimolato l'afflusso di tutti coloro che sono in sosta d'attesa anche al « secondo canale » almeno per conseguire un punteggio da potere poi far valere. Si sottoporrebbero quindi le graduatorie ad un meccanismo di revisione complicatissimo, per cui 12 mesi non saranno sufficienti agli uffici ministeriali per l'aggiornamento e alla Corte dei conti per la registrazione: un meccanismo che sarà probabilmente inutilizzabile. D'altra parte sottoporre questo personale ad un'attesa all'insegna dell'incertezza, perché tutti questi scavalcamenti rendono estremamente aleatorio l'ingresso nei ruoli, non credo sia bene. E se per ragioni di famiglia o altro diventa difficile raggiungere una nuova sede, l'abilitato comincia a retrocedere e non si sa in che misura. Quindi il principio della graduatoria successiva mi pare che dia a tutti coloro che sono in graduatoria la possibilità di prevedere che entro un certo numero di anni entreranno in ruolo.

Un'altra obiezione è costituita dal fatto che non si dà una sufficiente valutazione dei risultati di carattere culturale concreto; ma sembra che questo inconveniente sia eliminato dal fatto che il « secondo canale » resta aperto e quindi la possibilità di cimentarsi per entrare in ruolo resta.

Per questi motivi mi permetto di suggerire l'adozione della mia tesi.

SANNA. Noi annunciamo in pratica il ritiro dell'emendamento, anche se a questo pun-

to sarebbe improponibile perché è stato votato il primo comma dell'articolo 4. Ma il nostro emendamento era stato presentato in base a certe concezioni del provvedimento in discussione che ha assunto, strada facendo, un'altra dimensione, un diverso contesto, nel quale l'emendamento non si colloca più.

Dico questo per rilevare che tutte le argomentazioni sollevate sul cosiddetto secondo canale non ci persuadono, perché noi volevamo favorire tutti i giovani insegnanti. Nella maggioranza vi è attualmente una grave contraddizione: si vogliono favorire i giovani lasciando il secondo canale, d'altra parte al Senato vi è la discussione sulla riforma universitaria che si è bloccata all'articolo 18, che prevede nuovi meccanismi di formazione degli insegnanti, con la giustificazione che qui si stanno discutendo nuove norme sul metodo di reclutamento del personale. Non so come quanto diciamo possa essere recepito nella legge di riforma universitaria, che non stabilisce nei confronti dei giovani condizioni favorevoli perché prevede il prolungamento di un intero anno accademico per diventare insegnante.

E questi giovani, dopo il prolungamento di un anno dell'attività universitaria, dovranno anche fare il concorso per il passaggio in ruolo. Francamente, non mi sembra che questo modo di legiferare sia chiaro e coerente. Ritiriamo quindi il nostro emendamento, mantenendo però le nostre riserve sul provvedimento.

RAUSA. Mi associo a quanto detto in precedenza dal collega Spitella.

GRANATA. Siamo favorevoli all'emendamento Spitella per le ragioni addotte dal presentatore, che condividiamo in linea di massima. Pur riconoscendo che l'aggiornamento annuale delle graduatorie con la conseguente collocazione ad incastro può risultare più rispondente ad una esigenza di giustizia, facciamo notare che un aggiornamento siffatto comporterebbe delle difficoltà pratiche tali da rendere ancora più difficile la nomina in ruolo del personale insegnante. Quindi, a noi sembra che l'emendamento Spitella risponda ad una esigenza di praticità e di snellezza nell'applicazione della legge: ricordiamo, infatti, le amare esperienze derivanti dall'emanazione delle precedenti norme, che hanno reso difficile, per impacci burocratici, la loro integrale applicazione. Per queste ragioni, quindi, noi voteremo a favore dell'emendamento Spitella e contro l'emendamento Dall'Armellina.

TEDESCHI. A me sembra che l'emendamento Spitella vanifichi le inconcludenti qualifiche che ogni anno sono attribuite.

RACCHETTI. Dobbiamo decidere tra due sistemi che sembrano avere carattere meramente tecnico ma che, in realtà, hanno importanza sostanziale: cioè tra il sistema delle graduatorie successive, ed il sistema della graduatoria con aggiornamento ed inserimento. Esistono vari motivi a favore dell'una o dell'altra soluzione.

Il principio di far valere successivamente i titoli acquisiti è certamente valido, ma, d'altra parte, le obiezioni sollevate dal collega Spitella mi paiono meritevoli di attenta considerazione; infatti, noi potremmo teoricamente stabilire il principio delle graduatorie aggiornabili ma poi, in pratica, ben difficilmente potrebbero essere attuata; comunque, darebbero vita ad una situazione di incertezza permanente. D'altra parte, io sarei favorevole all'emendamento Spitella anche perché abbiamo previsto l'esistenza dei due canali: il canale normale, ed il canale del concorso. Ora, una volta ammesso questo principio, coloro che vogliono far valere nuovi titoli, hanno a disposizione questa via. D'altro canto, la proposta Spitella permetterebbe di avere sempre delle graduatorie stabili, cioè non soggette annualmente a dei rimaneggiamenti. Per questi motivi, penso si possa accettare la proposta del collega: qualora invece noi dovessimo rinunciare al sistema dei due canali, allora a mio giudizio non sarebbe equo adottare il sistema delle graduatorie successive.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mantengo le mie perplessità sulla soluzione Spitella, in quanto ritengo che alcuni degli elementi portati a sostegno di tale proposta non siano del tutto validi. Cioè, io mi permetto di mettere in dubbio il discorso secondo il quale, stabilendo delle graduatorie bloccate anno per anno, noi terremmo conto del requisito dell'anzianità: io sono del parere che in questo modo si terrebbe conto dell'anzianità di abilitazione e non tanto quindi dell'anzianità di servizio. Per cui, al limite, potrebbe succedere che un insegnante fuori ruolo, che possedesse, ad esempio, una anzianità di quindici anni, qualora non potesse partecipare al corso di abilitazione perché malato, venisse relegato in fondo alla graduatoria, anche se l'anno successivo conseguisse una abilitazione con un punteggio elevato; ed analogamente, chi avesse solo un anno di servizio, dovrebbe at-

tendere l'anno successivo per entrare in graduatoria, pur avendo conseguito l'abilitazione con un punteggio elevatissimo. Quindi, l'inconveniente cui si pensava di ovviare mediante il sistema delle graduatorie successive per me continuerebbe a sussistere. Inoltre, il discorso relativo alla licenziabilità cadrebbe, in quanto è stato stabilito che chi sia in possesso dell'abilitazione non possa perdere quota in una graduatoria aggiornabile, e di conseguenza non sia licenziabile. Perciò, a mio giudizio, una graduatoria scorrevole può costituire un incentivo all'aggiornamento, all'acquisizione di nuovi titoli. Mi rendo poi conto che esistono delle difficoltà anche negli analoghi sistemi adottati per la categoria dei maestri elementari: però, giustamente, il collega Buzzi suggeriva che per questi ultimi non vige il criterio della non licenziabilità, per cui essi corrono il rischio di perdere il diritto al posto.

TEDESCHI. Il posto lo perdono comunque.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Possono essere immessi con ritardo in ruolo, ma non perdono il loro diritto al posto.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far rilevare che noi ci troviamo di fronte ad un sistema che non va in vigore *una tantum*, come ad esempio i sistemi previsti dalle leggi n. 603 e n. 468, ma diventa un sistema permanente. Di fronte a questo, la soluzione proposta dall'onorevole Spitella non fa altro che dare ad ogni graduatoria annuale una forma di concorso. D'altra parte se nei decreti viene stabilito che tutti coloro che usufruiranno di questo sistema sono quelli che nei decreti già convertiti in legge erano a tempo indeterminato e con la non licenziabilità, a condizione che avessero conseguito l'abilitazione, nel momento in cui offriamo loro questa possibilità per l'immissione in ruolo, bisogna tener conto di tutti i titoli, cui avevamo fatto riferimento nei criteri di valutazione approvati, quando abbiamo richiamato il secondo comma dell'articolo 2 e l'intero articolo 4 della legge n. 603.

Tutto ciò mi fa preferire la soluzione proposta dall'onorevole Dall'Armellina. Devo rilevare, però, che mi rimetto alla Commissione, perché, in coscienza, non sono in grado di valutare quale delle due soluzioni sia più coerente con l'impostazione della legge (mi sembra quella Dall'Armellina) e quale sia più giusta nei confronti di tutti gli aspiranti. In-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

fatti se si volesse seguire un criterio di sanatoria, potrei capire la soluzione proposta dall'onorevole Spitella, ma siccome non è così, sono incline a preferire la soluzione Dall'Armellina.

GRANATA. Gli uffici del Ministero non sono in grado di determinare, ogni anno l'aggiornamento della graduatoria con la tempestività che l'applicazione della legge richiede?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non volevo affrontare il problema, che necessita di riflessione. Io mi domando se non era il caso di accettare per il termine la soluzione Spitella e da un determinato anno in poi fare la graduatoria ad incastro.

TEDESCHI. E la vantata equità dove va a finire?

SPITELLA. Ritengo che bisogna aggiungere al testo del mio emendamento un riferimento non solo al primo comma, ma anche al terzo comma per ragioni di coordinamento.

Inoltre vorrei osservare che secondo il mio giudizio il grosso della manovra di aggiornamento si riferirà alla valutazione degli anni di servizio, che interessa tutti. In definitiva non si provoca uno sconvolgimento notevole, ma un appesantimento di carattere amministrativo. Sono del parere che almeno nei primi anni, in presenza di questo blocco massiccio di aspiranti, l'aggiornamento non sarà possibile. Credo che il suggerimento fatto dal sottosegretario Rosati vada preso in considerazione. Almeno per i primi anni, operiamo in tal senso, altrimenti emaniamo una legge che non sarà applicabile, perché un anno non è sufficiente per l'aggiornamento. Si potrà stabilire qui il termine, oppure, siccome una legge ne modifica un'altra, quando queste graduatorie diventeranno molto meno massicce, introdurremo un altro principio. Per me è indifferente.

Per quanto riguarda la non licenziabilità, il criterio vale anche per l'inverso, onorevole Dall'Armellina. Ella ha posto un caso limite. Se una persona ha quindici anni di insegnamento, quest'anno non può sostenere l'esame di abilitazione e allora va nella graduatoria successiva, anche se ha molti bolli, ma siccome non ha la non licenziabilità non succede niente, ma questi casi sono pochi. Nell'altro modo non facciamo alcuna applicazione della legge.

PRESIDENTE. S'intende che se viene approvato l'emendamento Dall'Armellina, quello Spitella è precluso.

ELKAN. Voglio fare una dichiarazione di voto brevissima. Manifesto il mio consenso all'emendamento Dall'Armellina, e non si tratta di una questione di ordine politico. Da qualche collega è stato affermato che si tratta di una differenza che può essere così polarizzata: da una parte c'è un problema di giustizia, intesa come equità assoluta, dall'altra vi è un problema di utilità. Ricordo che il popolo ateniese quando Temistocle presentò un progetto utile, ma ingiusto, non lo volle neanche ascoltare. Erano i tempi di una straordinaria luce solare.

RAICICH. Temistocle, però, passò dall'altra parte, e cioè a Sparta.

ELKAN. Prescindo dalla macchinosità che potrebbe intervenire nella graduatoria, che non credo sia tale da impedire al ministero un aggiornamento consequenziale, valido e puntuale, e voto a favore dell'emendamento Dall'Armellina.

BADALONI MARIA. Ambedue le soluzioni proposte presentano vantaggi ed inconvenienti. Il nostro gruppo non si divide, ma ognuno di noi vota secondo la propria coscienza.

Voglio rilevare che per i maestri elementari si deve provvedere con il testo unificato al nostro esame. Noi dobbiamo riparare il danno che hanno subito gli anziani. Ogni due anni ciascuno viene iscritto nella graduatoria con l'idoneità che possiede. Ogni due anni si aggiorna la graduatoria. Chi è arrivato a sperare in un posto l'anno successivo; si vede di colpo ricacciato indietro, perché non può aggiornare la sua posizione con la legge vigente, mentre gli altri lo possono ogni due anni. Quindi con questo provvedimento noi dobbiamo riparare a ciò, vale a dire che dobbiamo permettere anche agli anziani di usufruire dell'aggiornamento della graduatoria. Se si opera per alcuni anni con l'emendamento Spitella, finché questo grosso problema non si elimina, successivamente si procede all'aggiornamento per tutti, non solo per quelli che sono iscritti prima o che si iscrivono dopo, penso che questa sia una soluzione. Questo è il mio pensiero personale.

RAUSA. Faccio mia la dichiarazione dell'onorevole Badaloni che condivido in pieno,

in base all'esperienza di insegnanti che sono stati scavalcati per voti concessi da commissioni magari più lassiste nei concorsi che maturavano negli anni, e quindi bisogna evitare questa ingiustizia.

D'altronde questo provvedimento ha voluto riconoscere oltre alla via normale dei concorsi, che rimane aperta, una via d'ingresso nei ruoli attraverso il servizio. Se questo principio è valido, e cioè con il lavoro si matura il diritto di entrare nei ruoli, bisogna mantenerlo.

È vero che l'emendamento Spitella radicalizza, perché chiude in ogni caso l'unica graduatoria.

Mi ero permesso di presentare un emendamento al comma settimo per rendere aggiornabili le graduatorie con titoli conseguiti di anno in anno ma nell'ambito dello stesso anno di anzianità. Questo era uno dei sistemi. Penso comunque che la proposta del sottosegretario sia da prendere in considerazione e che siano valide anche le argomentazioni su questa questione portate dall'onorevole Badaloni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Arnellina con la modifica « ...al primo e al secondo comma ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Spitella.

(È approvato).

Passiamo al comma settimo.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma settimo.*

Gli onorevoli Rausa e Russo hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo la parola: acquisti, le parole: nell'ambito dello stesso anno di anzianità di servizio.*

SPITELLA. Il mio emendamento è conseguenza del precedente e non ha quindi bisogno di illustrazione.

RAUSA. Il mio emendamento veniva incontro all'esigenza di aggiornare le graduatorie annualmente, ma nell'ambito dello stesso anno di anzianità.

Ritengo comunque che sia precluso dall'approvazione del comma precedente.

PRESIDENTE. Prendendo atto dell'approvazione dell'emendamento precedente passiamo allora alla votazione dell'emendamento soppressivo.

GRANATA. Questa maniera di procedere è sbagliata, perché se la Commissione votasse contro la soppressione nascerebbero gravi inconvenienti dal punto di vista regolamentare.

Se il comma settimo è precluso tutti gli emendamenti automaticamente decadono. Io comunque ritengo che non sia precluso in quanto si parla di graduatorie differenti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che questo comma non sia oggettivamente precluso dall'approvazione dell'emendamento Spitella. Mentre quest'ultimo parla di graduatorie da aggiornare annualmente con nuovi aspiranti, il primo parla di un rimaneggiamento all'interno di queste graduatorie con la valutazione di nuovi titoli acquisiti dagli insegnanti già inclusi.

PRESIDENTE. L'emendamento Spitella parla di nuove aggiunte di nominativi, mentre il comma di cui ci occupiamo parla di un aggiornamento delle graduatorie mediante nuovi titoli. Sono due cose completamente diverse.

TEDESCHI. L'emendamento Spitella non configura diverse graduatorie. Dice che coloro che maturano il diritto di essere inclusi in graduatoria vengono aggiunti. Siamo in presenza di una sola graduatoria.

SPITELLA. La graduatoria l'abbiamo chiamata unica, ma mantengo l'emendamento soppressivo perché, nell'ipotesi che risulti che vi sono più graduatorie, resti il principio di mobilità all'interno di questa sezione di graduatoria. Mi sono preoccupato di evitare che ogni anno fosse rimaneggiata tutta la graduatoria.

BADALONI MARIA. Sono contraria all'aggiornamento proposto dall'onorevole Rausa. Noi abbiamo votato di aggiungere via via alla graduatoria coloro che conseguono l'abilitazione. Votando l'emendamento Rausa si determina una differenza fra i titoli di servizio e gli altri titoli che possono essere acquisiti. L'onorevole Rausa dice che l'aggiornamento avviene tenendo fermo il servizio, ma noi prendiamo in considerazione il voto

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

di abilitazione nel suo complesso. Non mi pare giusto questo criterio in base al quale chi, nell'ambito dello stesso anno di anzianità di servizio, vuole tenere un corsetto acquista un titolo ed aggiorna la sua graduatoria.

RAUSA. È una spinta a migliorare.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo Spittella.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono anche io favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del settimo comma.

(È approvata).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

*Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:*

Con analoghi criteri e modalità saranno compilate graduatorie provinciali permanenti per gli insegnanti destinati a scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano.

Se non vi sono obiezioni, propongo di accantonare per il momento questo emendamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'ottavo comma, al quale l'onorevole Buzzi ha proposto i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole:* insegnanti tecnico-pratici, *sopprimere le parole:* e per gli insegnanti di arte applicata degli istituti tecnici, professionali ed artistici.

*Sostituire alle parole:* e per gli insegnanti di arte applicata degli istituti tecnici, professionali ed artistici, *le parole:* negli istituti tecnici e professionali, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici.

L'onorevole Buzzi ed altri propongono altresì il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* 4 anni, *sostituire la parola:* servizio, *alla parola:* insegnamento.

Gli onorevoli Rausa e Russo propongono il seguente emendamento:

*Tra le parole:* graduatorie nazionali permanenti, *e le parole:* per gli insegnanti tecnico-pratici, *inserire le parole:* per gli insegnanti di discipline teoriche e ».

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Sostituire:* degli istituti tecnici, professionali ed artistici, *con le parole:* ove previsti.

Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere da:* in servizio, *a:* buono, *e proseguire:* che siano in possesso del titolo di abilitazione.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini propongono il seguente emendamento:

*Alle parole:* 4 anni, *sostituire le altre:* due anni.

BUZZI. Il mio emendamento è di natura formale nel senso di distinguere fra insegnanti tecnico-pratici che insegnano negli istituti professionali, insegnanti d'arte applicata che insegnano negli istituti d'arte ed assistenti che insegnano nei licei artistici.

RAUSA. Il mio emendamento cerca di colmare una lacuna.

RAICICH. L'emendamento da me presentato obbedisce alla logica dell'emendamento Buzzi; ma mentre l'emendamento Buzzi tende ad avviare a certi inconvenienti attraverso una specificazione analitica successiva, a me pare che con una specificazione analitica successiva si corra sempre il rischio di una dimenticanza o di qualcosa che può sfuggire, ed ho preferito perciò una formula generale che comprenda tutti coloro che ricadono nella ipotesi prevista.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento Buzzi ha valore formale perché attribuisce una specifica denominazione agli insegnanti che svolgono un'uguale funzione, in relazione agli istituti nei quali prestano servizio, ma comprende le stesse persone.

PRESIDENTE. L'emendamento Sanna è precluso.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Qui si comincia ad entrare in un campo delicato, si parla di graduatoria e non di ammissione a corsi abilitanti. Evidentemente si parla di graduatoria per categorie per le quali non sono previste abilitazioni, ma è valido come titolo abilitante il diploma acquisito. Nel caso specifico ci si riferisce agli insegnanti tecnico-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

pratici, per cui l'emendamento Rausa, che propone di inserire anche gli insegnanti di discipline teoriche, mi sembra fuori dello spirito di questo comma. Gli insegnanti di discipline teoriche devono infatti avere l'abilitazione ed entrano nella graduatoria generale. Invece, bisogna cercare di reperire tutti coloro per i quali è richiesto un titolo di studio di per sé abilitante, quindi tecnico-pratico.

Esiste poi un altro aspetto che va attentamente considerato: quello degli insegnanti con nomina a tempo indeterminato. Poiché si parla, per la maggior parte, di insegnanti di istituti professionali e di istituti d'arte, ci troviamo di fronte ad una casistica estremamente varia e ad una applicazione della legge n. 354 che può risultare via via diversa a seconda delle delibere assunte dal consiglio d'amministrazione degli istituti professionali. Possiamo, cioè, trovarci di fronte ad insegnanti che hanno la nomina a tempo indeterminato, esercitando la loro attività solo da quattro o cinque anni; mentre altri docenti, invece pur potendo vantare una anzianità di servizio di 15 anni, per una interpretazione soggettiva dal consiglio d'amministrazione non ricevono la nomina a tempo indeterminato. Per cui, a mio giudizio, occorrerebbe introdurre una precisazione in questo senso.

TEDESCHI. Proporrei di rinviare l'esame di questo comma e di riprenderlo in considerazione in sede di esame dell'emendamento Badaloni.

BUZZI. Concordo con l'onorevole Tedeschi: mi pare più opportuno procedere all'esame di questo comma dopo aver preso in considerazione gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. A questo punto, data anche l'ora tarda, ritengo sia opportuno sospendere la seduta, riprendendola oggi pomeriggio alle 17,30.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17,30.**

PRESIDENTE. Come ricorderete, avevamo chiesto il parere del relatore sull'emendamento presentato dagli onorevoli Rausa e Russo Ferdinando al comma ottavo dell'articolo 4. Il relatore, insieme al Governo, si era dichiarato contrario.

RAUSA. Ritiro l'emendamento, che è stato un po' frainteso, sempre con la prospettiva che tutta la materia concernente il personale insegnante di questi istituti artistici, professionali e tecnici venga esaminata successivamente con la naturale prudenza e nell'interesse della scuola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzi, Spittella ed Elkan propongono il seguente emendamento:

*Al comma ottavo dopo le parole: insegnanti tecnico-pratici, sostituire le parole: e per gli insegnanti di arte applicata degli istituti tecnici, professionali ed artistici, con le altre: negli istituti tecnici e professionali, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici.*

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo emendamento?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Al comma ottavo sostituire le parole: degli istituti tecnici, professionali ed artistici, con le altre: ove previsti.*

TEDESCHI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna, Canestri e... propongono il seguente emendamento:

*Al comma ottavo sopprimere le parole: in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali 4 anni di insegnamento con qualifica non inferiore a «buono», e aggiungere dopo le parole: non inferiore a «buono», le altre: che siano in possesso del titolo di abilitazione.*

Questo emendamento è precluso.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini propongono il seguente emendamento per ovvie ragioni di coordinamento:

*Al comma ottavo sostituire le parole: 4 anni, con le altre: 2 anni.*

Qual è il parere del Governo?

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi ed Elkan propongono il seguente emendamento:

*Al comma ottavo dopo le parole: 4 anni di, sostituire la parola: insegnamento, con l'altra: servizio.*

Qual è il parere del relatore e del Governo?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Rausa propone il seguente emendamento:

*Dopo il comma ottavo aggiungere: Nelle nomine in ruolo per le cattedre il cui insegnamento non ha corrispettivo in altri tipi di scuole la precedenza spetta a coloro che già le occupano.*

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può accantonare, perché vi è un emendamento presentato dall'onorevole Buzzi e quindi questo presentato dall'onorevole Rausa potrà essere discusso quando esamineremo l'altro.

PRESIDENTE. D'accordo.

L'onorevole Mitterdorfer propone il seguente emendamento:

*Dopo il nono comma aggiungere: Per insegnanti di scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana detti concorsi per titoli ed esami saranno banditi con decreto a parte contemporaneamente ai concorsi nazionali.*

Lo accantoniamo.

Gli onorevoli Sanna e Canestri propongono il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma decimo.*

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma decimo.*

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino propongono il seguente emendamento:

*Al comma decimo sostituire: 20 per cento, con: 50 per cento.*

Questi emendamenti si intendono preclusi.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini propongono il seguente emendamento:

*Al decimo comma sostituire: 20 per cento, con: 30 per cento.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino propongono il seguente emendamento:

*Al secondo rigo del decimo comma sopprimere le parole: titoli ed.*

GIOMO. Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su quest'emendamento?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*Al decimo comma, terzo rigo, dopo la parola: esami, aggiungere le seguenti: Nel relativo bando dovrà essere menzionata l'avvenuta ottemperanza alla norma del quinto comma con riferimento alla data del 31 marzo di ogni anno.*

GIOMO. Rinuncio all'illustrazione di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

Veniamo ad esaminare il comma undicesimo dell'articolo 4. Gli onorevoli Canestri e Sanna hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma undicesimo dell'articolo 4.*

CANESTRI. L'emendamento è chiaro di per sé, e pertanto rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore e del Governo su quest'emendamento?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Comma undicesimo: sopprimerlo.*

Quest'emendamento risulta precluso a seguito della votazione testé avutasi.

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*All'undicesimo comma, terzo rigo, sopprimere le parole: titoli ed.*

Anche quest'emendamento è precluso per analogo motivo.

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*All'undicesimo comma, terzo rigo, sostituire le parole: 50 per cento, con le altre: 60 per cento.*

Qual'è il parere del relatore e del Governo su quest'emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal Relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Passiamo ad esaminare il comma dodicesimo dell'articolo.

Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma dodicesimo.*

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma dodicesimo.*

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*Al dodicesimo comma, terzo rigo, sostituire alle parole: sentite le, le altre: previo parere vincolante delle.*

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 3, con le parole: ai sensi dell'articolo 1.*

Prego i presentatori dei vari emendamenti di procedere alla loro illustrazione.

CANESTRI. Per quanto riguarda il nostro emendamento soppressivo del comma undicesimo, penso non ci sia bisogno di illustrarlo, in quanto è chiaro di per sé.

TEDESCHI. A proposito di quest'emendamento, vorrei però osservare che esso, assieme a quello analogo presentato dal collega Raicich viene ad essere in pratica precluso. Infatti, mentre nel comma undicesimo si parla di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in altra parte del provvedimento stesso si menzionano sei mesi, avuto riguardo alla nota questione delle tabelle. Ora, mi pare strano che si possano bandire dei concorsi prima che siano riformate le tabelle. Pertanto questo comma andrebbe riesaminato, e i due emendamenti cui ho accennato prima, in conseguenza, risultano preclusi per quanto riguarda il merito.

PRESIDENTE. Accolgo l'opinione espressa dall'onorevole Tedeschi per quanto concerne i due emendamenti Sanna-Canestri e Raicich, e faccio osservare che proprio in merito ai problemi relativi al comma dodicesimo, l'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:*

Entro tre mesi dall'applicazione del decreto di cui al comma settimo dell'articolo 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consi-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

glio Superiore, saranno stabilite le prove di esame e i relativi programmi per le nuove classi di concorso e saranno aggiornati i programmi di esame per le classi già esistenti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento Buzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Giomo-Mazzarino al dodicesimo comma.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo-Mazzarino.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina ed altri.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che, in seguito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

## ART. 4.

(Immissione in ruolo).

Coloro che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni,

che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal primo e dal terzo comma.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età prevista per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 30 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma all'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le compe-

tenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi e Spitella hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

« Le norme di cui al precedente articolo 3-ter si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati negli istituti d'arte e nei licei artistici.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classe di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto al terzo comma dell'articolo 3-ter.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte o nei licei artistici, per almeno cinque anni con qualifica non inferiore a "buono" ».

**BUZZI.** L'emendamento che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi intende, come si deduce facilmente dal testo, estendere agli insegnanti degli istituti professionali le norme che abbiamo approvato in linea generale come norme permanenti o transitorie.

La situazione del personale docente degli istituti professionali è stata considerata alla luce di alcuni riferimenti che a noi sembrano rilevanti. Innanzitutto, si è attribuita importanza al fatto che in questi istituti le nomine avvenissero sulla base di una delibera del consiglio d'amministrazione, cui la legge 15 febbraio 1963, n. 354, aveva attribuito tale facoltà. In seguito si è venuta a determinare una situazione che merita una particolare considerazione: vi sono, cioè, dei docenti che insegnano la stessa materia con titoli di studio diversi. Ora, non si ritiene che tale situazione possa essere assimilata a quella di coloro che posseggono un titolo di studio di grado inferiore a quello che presumibilmente si

dovrebbe esigere, trattandosi di istruzione secondaria superiore; non si ritiene che tale situazione possa essere assimilata a quella di coloro che hanno insegnato, pur essendo sprovvisti di titolo; ma, più propriamente, si ritiene che questa situazione debba essere assimilata a quella degli insegnanti che hanno prestato la loro attività con titolo specifico, in quanto alla base della loro nomina sta una valutazione compiuta dal consiglio d'amministrazione, valutazione che non attiene ai singoli casi, ma che ha il carattere di decisione pregiudiziale rispetto a questi. E quindi si è dato il caso di ammettere ad insegnare in certi istituti soltanto coloro che erano provvisti, per esempio, di laurea in ingegneria, mentre in altri istituti professionali sono stati ammessi ad insegnare la stessa materia i periti industriali, non perché questi fossero considerati sprovvisti di titolo, ma perché il consiglio di amministrazione ha ritenuto come titolo valido il diploma di perito industriale.

Ciò stante sembra giusto prevedere una norma di estensione a tutto il personale degli istituti professionali, in genere, delle disposizioni che già sono state previste per tutto il personale della scuola secondaria. In via normale ed in via transitoria la stessa cosa, ovviamente, si prevede per gli insegnanti degli istituti di arte e dei licei artistici.

Si è fatta l'ipotesi di coloro che hanno un titolo di studio di grado pari ma diverso da quello richiesto per le singole classi di abilitazione, che verranno istituite per la prima volta anche per gli insegnamenti negli istituti professionali, nei licei artistici e negli istituti di arte. Per costoro si è previsto il particolare dispositivo del comma secondo, in base al quale vengono ammessi a frequentare il corso essendo considerati come aspecifici.

Vi è, inoltre, una terza ipotesi per coloro che hanno un titolo di studio di grado inferiore a quello che presumibilmente il decreto ministeriale indicherà necessario per quegli insegnamenti. La loro nomina deriva dall'esercizio, da parte dei consigli di amministrazione, di quella facoltà che è loro demandata in base alla legge n. 354. Questi vengono ammessi a frequentare il corso speciale a condizione che abbiano una certa anzianità di servizio negli istituti professionali e negli istituti di arte. Tale anzianità è qui indicata nella misura di cinque anni. In questo modo si pensa di ovviare con l'anzianità del servizio al grado inferiore del titolo di studio che, a suo tempo, era stato considerato valido e che ora, invece, risulta difforme al tipo

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

di studio che sarà indicato nel decreto ministeriale, da emanarsi in base al comma settimo dell'articolo 1 del provvedimento che stiamo discutendo.

**PRESIDENTE.** Poiché in Aula sono in corso votazioni a scrutinio segreto, sospendo momentaneamente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 19,30.**

**SANNA.** Signor Presidente, io ritengo che l'emendamento presentato dai colleghi Buzzi e Spitella richieda alcune specificazioni e puntualizzazioni, perché così com'è previsto, mi sembra sia anche piuttosto generico. Siamo qui, per così dire, in sede di sanatoria, e dobbiamo vedere quali sono veramente i problemi che intendiamo risolvere. A me pare che non sia sufficiente fare riferimento alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, ma che si debba anche tener conto di quanto stabilito con la legge n. 282, e con il decreto (approvato la scorsa estate) che riguarda appunto gli istituti professionali a proposito della questione dei titoli.

Noi dovremmo cioè far risultare con chiarezza che qui si parla di quegli insegnanti — per esempio di materie tecnico-professionali — i quali, pur non avendo il titolo di laurea che si richiederebbe, di fatto insegnano. Ricordo che quando l'anno scorso abbiamo discusso a proposito del decreto n. 366, con un emendamento abbiamo tolto, nella legge di convalida del decreto, la parola « laureati », proprio per riferirci alla condizione particolare di tutti coloro che insegnano determinate materie, si trovano in una certa condizione di fatto, e non sono licenziabili.

Se noi andassimo a fare la verifica dei titoli di questo personale, esso finirebbe col manifestarsi impossibilitato a partecipare ai corsi abilitanti. Occorre pertanto che noi facciamo un riferimento specifico sia alla legge n. 354, sia alla n. 282, nonché al decreto approvato l'anno scorso. In questo modo veniamo a stabilire, con precisione, le categorie che intendiamo includere in questo provvedimento.

**BUZZI.** Avendo sott'occhio il decreto n. 366, concordo sull'esattezza del riferimento fatto ad esso da parte del collega Sanna. Vorrei però far rilevare che è sufficiente il riferimento alla legge n. 354, in quanto è proprio la legge che disciplina all'origine l'individuazione dei titoli di studio. Le altre leggi

cui potremmo richiamarci riguardano invece la posizione soggettiva del docente dal punto di vista del suo rapporto d'impiego, rispetto al quale non introduciamo alcuna modificazione, così che chi ha la « non licenziabilità » la mantiene. Noi cerchiamo invece di introdurre una razionalizzazione, con il momento dell'abilitazione e dell'immissione in graduatoria.

L'unica categoria che rimarrebbe esclusa, in base al testo del mio emendamento, così com'è presentato, è quella degli eventuali tecnici non laureati che insegnano materie tecniche e professionali negli istituti tecnici. Vi sono infatti dei periti industriali che insegnano materie tecnico-professionali negli istituti tecnici. Però, mentre per quanto riguarda gli istituti professionali si può risalire alla legge n. 354, che riconosce piena validità ad un diploma di scuola secondaria superiore, ciò non si verifica per quanto concerne gli istituti tecnici. Qui infatti siamo nel caso in cui, non essendoci disponibilità di personale fornito di laurea, si è fatto ricorso a personale sprovvisto di titolo e potremmo assimilare tale condizione a quella degli studenti universitari che insegnano in mancanza di personale laureato disponibile.

Ora, gli insegnanti di materie tecniche non laureati che insegnano negli istituti tecnici godono della non licenziabilità ma non possono essere assimilati alla condizione dei docenti degli istituti professionali. Infatti, chi ha accettato l'incarico per l'insegnamento di materie tecnico-professionali negli istituti tecnici, sapeva benissimo che, per ricoprire quella cattedra occorreva possedere una laurea; invece, chi ha accettato di insegnare le stesse materie negli istituti professionali, essendo semplicemente diplomato, oggi può chiedere di conseguire l'abilitazione, avendo ricoperto con pieno diritto un incarico per il quale la legge demandava al Consiglio d'amministrazione la determinazione del titolo. Ecco per quali motivi io considero la posizione di questi insegnanti diversa da quella degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo e di materie tecnico-professionali degli istituti tecnici.

**SANNA.** Per quanto riguarda gli insegnanti di materie tecnico-professionali, ricordo che una gran parte di essi non possiede neppure il titolo riconosciuto dal Ministero, però oggi non sono licenziabili.

**BUZZI.** Questi insegnanti continueranno ad essere utilizzati in qualche modo.

TEDESCHI. Presso gli istituti tecnici, gli insegnanti ricevevano la nomina dal Consiglio d'amministrazione, ma il ministro non ha mai riconosciuto quel titolo: invece ora si delega il Consiglio a riconoscerlo valido.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 4-bis, tenendo anche conto del fatto che nei successivi articoli aggiuntivi sono sostenute le posizioni che eventualmente restassero escluse da questo articolo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Buzzi. Vorrei tuttavia osservare che gli insegnanti che prestino servizio a tempo indeterminato presso istituti non professionali (per i quali erano previste le classi di abilitazione), che non abbiano conseguito l'abilitazione, possono essere imputati di negligenza, e quindi qualora noi adottassimo una soluzione di sanatoria, questa dovrebbe essere animata unicamente dall'intenzione di normalizzare la situazione della scuola, e non tanto quindi la posizione di questi docenti. Invece, gli insegnanti degli istituti professionali, anche se avessero desiderato conseguire l'abilitazione, non avrebbero potuto realizzare questa aspirazione a causa della mancanza delle classi di abilitazione e delle classi di concorso. Per cui, coloro che facciano parte del ruolo A, allorchè il ministro avrà definito, in base al decreto di cui al comma settimo, le nuove classi di abilitazione e di concorso, potranno frequentare il corso di tipo A, ai sensi del primo comma dell'articolo 3-ter; coloro che invece siano in possesso della laurea saranno ammessi a frequentare i corsi di cui al comma terzo dell'articolo 3-ter.

Vi è poi il problema — che occorre risolvere entro breve tempo — di coloro che non posseggano un titolo di studio equivalente a quello richiesto dalle nuove classi di abilitazione. A questo proposito potrebbero adottarsi due diverse soluzioni, e cioè: lasciare inalterata la loro posizione, e quindi conservar loro la prerogativa della non licenziabilità; oppure ammetterli al corso abilitante, come tecnico-pratici. Ma in questo modo non solo sottrarremo importanza alla loro funzione, ma li porremo in una situazione caratterizzata dal fatto che coloro che sono in lista di attesa eccedono di gran lunga la disponibilità dei posti, mentre per altre cattedre si verifica la situazione opposta. Sono quindi d'accordo con la proposta contenuta nell'ultimo

comma dell'articolo aggiuntivo 4-bis in quanto ritengo che, soprattutto nel caso in cui non vi siano sostituzioni tra i membri del consiglio, la valutazione fornita da questo sulla congruità del titolo non rappresenti l'espressione di poteri discrezionali, ma il riconoscimento effettivo della idoneità, per un periodo di cinque anni, ad assolvere ad una funzione docente. Per altro abbiamo fatto anche un inventario e devo dire che su un totale di 16.282 docenti di ruolo A queste persone ammontano precisamente a 453.

TEDESCHI. Non credo che i calcoli eseguiti siano esatti dal momento che non sono compresi gli insegnanti di educazione fisica.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli insegnanti di educazione fisica non rientrano in questa lista, perchè non sono nominati dai consigli d'amministrazione, ma dai Provveditorati agli studi. Ma se per ipotesi questa formulazione dovesse includere anche gli insegnanti di educazione fisica, dovrei fin d'ora dichiarare a nome del Governo la mia disapprovazione; e questo per una ragione oggettiva, dal momento che la logica che legittima questa formulazione per le altre categorie, non la legittima per gli insegnanti di educazione fisica.

TEDESCHI. L'ultimo comma dell'articolo che stiamo discutendo recita: « Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore abbiano prestato il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte o nei licei artistici ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può modificare in questo senso: « Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore abbiano prestato sempre ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il corrispondente insegnamento rispettivamente... ».

La ringrazio per la precisazione, onorevole Tedeschi.

BUZZI. A proposito di questa modifica suggerita dall'onorevole sottosegretario ritengo che sarebbe preferibile, anziché fare riferimento alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, dire in questo modo: « Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che in possesso di un titolo di studio di grado immediata-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

mente inferiore abbiano prestato con nomina del consiglio d'amministrazione, il corrispondente insegnamento... ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con la modifica suggerita dall'onorevole Buzzi.

RAICICH. Ho un piccolo dubbio per gli insegnanti di educazione fisica. Nel corso della discussione è stato detto da colleghi esperti che per tali insegnanti fino a tre anni fa le nomine venivano effettuate dal consiglio di amministrazione.

RAUSA. Non è esatto. Ciò si è verificato fino a quattro anni fa. Il provveditore delegava il preside a fare le designazioni, quest'ultimo presentava le proposte al consiglio di amministrazione che le ratificava, le nomine definitive spettavano sempre al provveditore e la remunerazione veniva effettuata dagli uffici del provveditorato.

TEDESCHI. Le nomine vengono fatte non dal consiglio di amministrazione, ma dal direttore.

BADALONI MARIA. La posizione degli insegnanti di educazione fisica potrà essere affrontata a parte.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo con la modifica proposta dall'onorevole Buzzi ?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

GIOMO. Voterò a favore di questo articolo, anche se è la configurazione di una norma transitoria, per un motivo che mi sembra fondamentale. In merito particolarmente agli istituti professionali, questo personale non ha avuto la possibilità di concorrere, perché i concorsi sono sempre mancati. Evidentemente non vi sono ragioni di colpa o di negligenza da parte di questo personale per non essere potuto entrare nei ruoli. Si tratta di una norma di equità, cioè si dà a loro la possibilità, anche con una qualifica inferiore a « migliore », di continuare ad insegnare negli istituti professionali. Con ciò non si scalfisce un principio generale, però si raggiunge un

principio di giustizia, in quanto in Italia gli istituti professionali e gli istituti di arte si sono sempre trovati in una posizione di inferiorità rispetto alle altre scuole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis che diventerà articolo 5 e che, a seguito della modifica suggerita dall'onorevole Buzzi, risulta così formulato:

## ART. 4-bis.

Le norme di cui al precedente articolo 3-ter si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati negli istituti d'arte e nei licei artistici.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto al terzo comma dell'articolo 3-ter.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte o nei licei artistici, per almeno cinque anni con qualifica non inferiore a « buono ».

(E approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Spitella, Elkan e Rausa propongono il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

« Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali e tecnico-professionali negli istituti d'arte, nei licei artistici e negli istituti professionali per le quali non siano previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimen-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

to dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente articolo 4-bis ».

Gli onorevoli Badaloni Maria, Racchetti e Buzzi propongono il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:*

« Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali e tecnico-professionali negli istituti di istruzione artistica e negli istituti professionali, l'accesso al corso abilitante avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da farsi ad opera del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il possesso del titolo specifico prescritto esime dall'accertamento ».

BUZZI. Con l'articolo 4-ter si vuole trattare la posizione di quegli insegnanti che operano negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici per gli insegnamenti artistici, per i quali non è previsto alcun titolo di studio allo stato attuale, né è prevedibile che si possano individuare nel futuro, perché allora si tratterebbe di attività artistica o professionale, per le quali occorre una specifica esperienza.

Si vuole dare una normativa anche a queste materie, ma con una procedura di questo genere. Siccome si parte dall'ipotesi che il decreto ministeriale previsto dal settimo comma dell'articolo 1 non prevede titoli di studio per questi insegnamenti, coloro che sono stati scelti dai consigli di amministrazione di questi istituti per insegnare queste materie, potranno abilitarsi se produrranno al comitato regionale, previsto dall'articolo del provvedimento che stiamo esaminando, titoli artistici o professionali che siano ritenuti idonei dallo stesso comitato.

In questo modo il comitato regionale li ammette ad un corso di abilitazione che dovrebbe comprendere soltanto le materie pedagogiche e didattiche, ovviamente, non le materie culturali, in quanto costoro sono considerati come quelli che sono in possesso di titoli specifici.

BADALONI MARIA. Si tratta di insegnamenti del tipo della modellistica, che non ha un istituto che rilasci un diploma per poter insegnare questa materia, ed inoltre un domani potrebbero presentarsi delle nuove materie, e non è che ci sia un corso di studi specifico che ne prepari l'insegnamento. Ora entrano in ruolo con l'accertamento fatto dai consigli d'amministrazione, e queste gradua-

torie sono per l'inserimento in ruolo. Ma poiché i corsi abilitanti sono curati dal comitato regionale, noi trasferiamo a questo l'accertamento dei titoli professionali.

BUZZI. Proporrei una variante al testo del mio emendamento: in esso, al terzo rigo, invece di dire « per le quali non siano previsti » ritengo più opportuno dire « per le quali non possono essere previsti ».

BADALONI MARIA. Avendo presentato un analogo emendamento, che viene assorbito da quello presentato assieme ad altri dall'onorevole Buzzi, mi dichiaro favorevole a questa modificazione.

SPITELLA. Proporrei di perfezionare la dizione delle prime due righe dell'emendamento per quanto si riferisce agli istituti professionali. Qui infatti noi diciamo « per l'insegnamento delle materie artistico-professionali e tecnico-professionali »; ora, negli istituti professionali noi abbiamo due gruppi di discipline: quello delle materie tecniche e professionali, e quello degli insegnamenti tecnico-pratici. Ritengo pertanto che dovremmo indicare con maggior precisione i due gruppi, in quanto con la dizione « materie tecnico-professionali » gli insegnanti di materie tecnico-pratiche rimarrebbero esclusi. Sarebbe quindi più opportuno dire « per l'insegnamento delle materie artistico-professionali degli istituti d'arte e dei licei artistici, e delle materie tecniche e professionali negli istituti professionali ».

RAICICH. Volevo richiamare l'attenzione della Commissione su una questione di notevole importanza. Quando ci sono delle leggi che riguardano il personale dello Stato (e questo è successo a proposito del testo unico da noi esaminato, e per le modifiche presentate dal Governo riguardano il personale non insegnante) il Regolamento della Camera prevede il parere della I Commissione Affari Costituzionali. Pertanto - a prescindere dal merito di quanto stabilito dall'emendamento in esame circa le forme particolarissime di assunzione per gli insegnanti degli istituti professionali - è per lo meno dubbio se noi possiamo procedere senza il parere della prima Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare, onorevole Raicich, che noi il parere lo abbiamo già avuto sul complesso del provvedimento. Ed in questo momento noi vogliamo

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

solo estendere dei benefici, per altro già previsti in articoli precedenti, e sui quali come ripeto abbiamo già ottenuto il relativo parere al momento opportuno. Non mi pare del resto che si intenda qui introdurre delle innovazioni tali da richiedere un supplemento di parere.

**TEDESCHI.** Però il caso esiste in concreto, almeno per l'emendamento precedentemente approvato, dato che si è introdotta la dizione « con nomina del consiglio di amministrazione ». Il consiglio d'amministrazione era infatti delegato da una legge a poter fare delle valutazioni dei titoli al fine di una inclusione nella graduatoria. Qui non abbiamo detto « dalla graduatoria dell'istituto » ma solamente « nominato dal consiglio d'amministrazione ». Ora, anche il supplente annuale viene nominato dal consiglio d'amministrazione, e non sta in graduatoria. E se uno studente del quarto anno di ingegneria chiedeva di insegnare matematica, in pratica il consiglio di amministrazione in graduatoria non poteva metterlo...

**BADALONI MARIA.** Doveva aver esaurito la graduatoria di istituto per chiamarlo.

**TEDESCHI.** Ed io infatti proprio a questo caso mi riferivo. Non v'è dubbio comunque che il collega Raicich ha sollevato un problema. La legge n. 354 non dà carta bianca ai consigli d'amministrazione: indicava anche certi criteri da seguire.

Ovviamente, se uno studente universitario del terzo anno avesse chiesto di insegnare matematica, il consiglio d'amministrazione dell'istituto interessato non avrebbe potuto ritenere congruo il titolo e quindi non avrebbe potuto includerlo nella graduatoria. Ciò non toglie che, esaurita questa, si è potuto verificare che lo studente, per cinque anni consecutivi abbia chiesto di poter insegnare e, in caso di assenso, di essere incluso nella graduatoria. Se nell'articolo precedente si fosse inserita la dizione: « ai sensi della legge n. 354 », non sarebbe sorta nessuna difficoltà; ma si è detto: purché nominati dal consiglio d'amministrazione, organo che può procedere alla nomina di persone alle quali non sia stata riconosciuta la congruità del titolo per un periodo di cinque anni. È per questi motivi che noi richiediamo espressamente il parere della prima Commissione.

**BUZZI.** Il parere della prima Commissione riguarda esclusivamente l'osservanza della

norma costituzionale secondo la quale si può accedere ad impieghi statali soltanto attraverso pubblico concorso. Il riferimento alla nomina del consiglio d'amministrazione riguarda invece la posizione soggettiva dell'insegnante nei confronti delle disposizioni contenute negli articoli; cioè, l'articolo che stiamo esaminando si limita ad estendere ad altri soggetti la validità di alcune norme che la Commissione I aveva già ritenuto legittime; quanto poi alla legge n. 354, essa fa continuamente riferimento al consiglio d'amministrazione, il quale non solo provvede ad indicare i titoli, ma approva anche le graduatorie. Ricordo, comunque, che qualora la dizione risultasse imprecisa, i colleghi senatori provvederanno eventualmente ad apportare le correzioni necessarie: in ogni caso, non possiamo tornare su quanto abbiamo già deliberato, per cui mi pare che la questione posta dal collega Tedeschi non sia esatta. Cioè, in sostanza, se il consiglio d'amministrazione ha indicato una serie di titoli ed ha stabilito che per determinati insegnamenti occorra possedere la laurea in ingegneria o — diversamente — il diploma di perito industriale; ed ha esaurito le graduatorie, consultando tutte le persone che abbiano presentato domanda diretta ad ottenere quel determinato incarico; non avendo trovato nessun insegnante disponibile, procede alla nomina di uno studente provvisto di un qualsiasi titolo, in base alla legge che consente l'utilizzazione di persone prive di titolo quando, appunto, le graduatorie risultino esaurite.

**TEDESCHI.** Lo studente deve essere ammesso al corso, in base all'articolo precedente.

**BUZZI.** Solo nella misura in cui sia in possesso di un titolo di grado immediatamente inferiore.

**SPITELLA.** Il testo che abbiamo inviato per il parere alla prima Commissione cita più volte gli istituti professionali: quindi non mi sembra si possano nutrire dei dubbi sul carattere delle discipline incluse nel momento in cui il parere è stato espresso.

Faccio poi rilevare che, per quanto riguarda le materie insegnate in tali istituti, la dizione esatta è: « materie tecniche e professionali » in quanto, appunto, alcune hanno carattere tecnico, altre carattere professionale.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Sono favorevole all'emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore. Per quanto riguarda l'esatta denominazione delle materie tecnico-professionali, faccio rilevare ai colleghi che non possiamo risolvere una questione per la quale abbiamo già trovato una soluzione in precedenza.

BUZZI. Avrei un riferimento alla legge n. 354 da proporre alla considerazione dei colleghi e cioè: « Per l'insegnamento di materie professionali riguardanti particolari perizie o specializzazioni, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del consiglio (?) può consentire l'assunzione di personale esperto per un periodo determinato di tempo che non ecceda la durata dell'anno ».

SPITELLA. Ci sono delle materie tecniche e professionali per le quali sarà possibile individuare il titolo di studio, mentre ci sono delle materie tecniche e professionali per le quali non si potrà individuare il titolo di studio.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che questa formulazione avanzata potrebbe portare a degli equivoci, pertanto sarei dell'avviso di lasciare la dizione: « tecnico-professionali ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo sulla dizione: « tecnico-professionali », e sull'emendamento.

BUZZI. Ritiro la mia proposta, e mi dichiaro favorevole alla dizione: « tecnico-professionali ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4-ter Buzzi ed altri:

ART. 4-ter.

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli

di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte del comitato di cui all'articolo 3-bis della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente articolo 3-ter.

GRANATA. Desidererei avere un chiarimento, e cioè se per titoli si intendono requisiti o documenti.

DELL'ARMELLINA, *Relatore*. Si intendono requisiti.

BUZZI. Secondo il mio punto di vista il requisito è quello di essere insegnante, cioè di essere in quella determinata posizione; mentre il titolo, per esempio per uno scultore, potrebbe essere il catalogo delle opere prodotte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-ter, Buzzi ed altri, che diventerà articolo 6, di cui ho dato precedentemente lettura. (È approvato).

L'emendamento Badaloni Maria di cui ha dato precedentemente lettura è pertanto assorbito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO